

Decisione n. del 6 dicembre 2021

## ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori
Dott. Presidente
Cons. Avv. — — Membro
Prof. Avv. —————————————————————————————————
Prof. Avv. —————————————————————————————————
Prof. Avv. —————————————————————————————————
Relatore: Prof. Avv. nella seduta del 4 novembre 2021, in relazione al ricorso nella seduta del 4 novembre 2021, in relazione al ricorso nei confronti di ("Ricorrente") nei confronti di ("Intermediario"), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.
EATTO

## **FATTO**

Il Ricorrente espone di aver acquistato *on line* in data 8 luglio 2015, per il tramite del servizio offerto dall'intermediario resistente, obbligazioni Astaldi per un valore nominale di euro 100.000,00 ed un controvalore effettivo di euro 104.558,03. In relazione a tale investimento, il ricorrente lamenta che l'intermediario:

1) avrebbe omesso di fornirgli le dovute informazioni sulle caratteristiche e sui rischi connessi al titolo;

- 2) non lo avrebbe correttamente profilato e non avrebbe rilevato la inadeguatezza dell'operazione rispetto al suo profilo di rischio;
- 3) non lo avrebbe successivamente informato sull'andamento del titolo e sulle perdite da questo subite;
- 4) in ogni caso, l'acquisto sarebbe nullo in quanto concluso in assenza di un valido contratto quadro regolarmente sottoscritto e di un ordine scritto del cliente.

Per questi motivi chiede il risarcimento del danno subito, che quantifica in euro 83.579,53, ovvero la restituzione della medesima somma investita, a titolo di ripetizione d'indebito, in caso di accoglimento della domanda di nullità.

L'Intermediario convenuto, dal canto suo, si difende versando in atti copia del contratto quadro relativo al servizio d'investimento *on line* utilizzato dal ricorrente, prevedente fra l'altro che gli ordini di acquisto siano impartiti direttamente dai clienti utilizzando le credenziali di accesso al servizio.

Quanto alle doglianze relative agli obblighi di profilatura avanzate da parte attorea, la Banca rileva come l'odierno ricorrente abbia un profilo professionale ed una esperienza in materia di investimenti coerenti con le caratteristiche dei titoli in contestazione. Per quanto concerne le informazioni messe a disposizione del cliente e relative ai rischi insiti dell'investimento di cui si tratta, l'intermediario osserva come l'odierno Ricorrente avesse già effettuato in precedenza investimenti in titoli con caratteristiche analoghe e che egli era perfettamente in grado di reperire le informazioni di suo interesse in via autonoma, considerato oltretutto che si trattava di obbligazioni quotate.

Infine, parte resistente afferma che il cliente era stato costantemente informato mediante l'invio degli estratti conto periodici sull'andamento del titolo, caratterizzato da forti perdite già nel giugno del 2018 e, dunque, prima della domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dall'emittente nel settembre dello stesso anno. Conclude pertanto per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Tanto Parte Ricorrente che l'Intermediario hanno prodotto repliche, entrambi per ribadire nella sostanza le argomentazioni e domande già rappresentate in precedenza.

## **DIRITTO**

Il ricorso, stanti le evidenze disponibili in atti, è ad avviso di questo Collegio fondato e merita di essere accolto per quanto e nei termini di seguito esposti.

Va anzitutto rilevato che la domanda di nullità per asserita mancanza del contratto quadro e dell'ordine di acquisto, avanzata dal ricorrente sia pure in via alternativa, non può dirsi fondata.

L'Intermediario ha, infatti, versato in atti documentazione (copia dei moduli di apertura del deposito titoli e servizi di investimento nonché del conto corrente, sottoscritti dal Ricorrente, rispettivamente in data 14.4.2014 e 7.8.2015, accompagnati dai fascicoli riportanti le rispettive "Condizioni generali" nelle versioni all'epoca vigenti, nonché modulistica riportante la dichiarazione, sottoscritta dal Ricorrente, con la quale egli accetta integralmente il "Contratto dei servizi di investimento e di deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari: Condizioni Generali") che, valutata nel suo complesso, fornisce idonea evidenza della effettiva sottoscrizione tra le parte di contratto quadro per la prestazione dei servizi d'investimento.

Risulta, invece, fondata la domanda risarcitoria per quanto di seguito esposto.

Quel che orienta questo Collegio nel senso dell'accoglimento della domanda di ristoro è che dalla documentazione versata in atti dal resistente non è dato evincere quale sia stata l'informativa messa a disposizione dell'odierno Ricorrente nella fase genetica dell'investimento, per quanto attiene caratteristiche e rischi insiti nei titoli in contestazione. A questo proposito, parte resistente si è infatti limitata ad affermare, in modo del tutto apodittico, che il Ricorrente, in ragione della sua abituale operatività e del suo *status* professionale, autonomamente disponeva di elementi idonei per cogliere ogni necessaria implicazione connessa con lo strumento in lite, oltre che poter acquisite direttamente informazioni per il fatto che si trattava di titolo quotato. Ebbene, si tratta di impostazione e *modus* 

operandi da parte dell'odierno resistente che non può dirsi in alcun modo in linea con la normativa di settore, che presuppone un comportamento concretamente attivo da parte dell'intermediario in sede di prestazione dei servizi d'investimento, solo in presenza del che il suo operato può dirsi corrispondente al grado di diligenza professionale richiesto e ciò a prescindere dal fatto che trattasi o meno di cliente con un profilo evoluto. Si rileva, inoltre, che in tema di operatività online questo Collegio ha avuto più volte modo di affermare che la circostanza che il cliente si avvalga di strumenti telematici non può avere tra i suoi effetti quello di giustificare un abbassamento della sua soglia di tutela (Decisione n. 1507 del 03/04/2019) e, di certo, non esenta l'intermediario dal fornire all'investitore un set informativo coerente con la normativa di settore.

Ritenuti in questi termini accertati comportamenti violativi a carico del resistente, su di essi si fonda l'accoglimento della domanda risarcitoria di parte attorea. Per quanto concerne la quantificazione del danno occorso - diversamente da quanto sostenuto dal resistente nelle sue difese - le pur consistenti perdite subite dalle obbligazioni di che trattasi nel corso del primo semestre del 2018 non possono dirsi ad avviso di questo Collegio tali da segnalare in modo inequivoco la crisi dell'emittente e da indurre un investitore con il profilo dell'odierno ricorrente a cederle per limitare i danni. Sotto questo profilo, dunque, la scelta del ricorrente di mantenere i titoli in portafoglio non appare irragionevole, tenuto anche conto delle fluttuazioni registrate dal titolo nei mesi immediatamente precedenti la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Ne discende a giudizio di questo Collegio che, per definire l'entità del danno occorso, occorra fare più opportuno riferimento al valore delle obbligazioni al 30.9.2018, allorquando la rendicontazione inviate al cliente faceva emergere una valorizzazione ad un prezzo pari a 37,783 euro; valore, quest'ultimo, da detrarre dall'investimento iniziale, unitamente alle cedole *medio tempore* percepite dal ricorrente, pari ad euro 15.817,50, con l'effetto che spetta al ricorrente un risarcimento pari a euro 50.957,53, oltre a interessi e rivalutazione.

## **PQM**

Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcitorio, la somma rivalutata di euro 52.027,64, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione. Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente